



# ARMA DEI CARABINIERI



## ***QUADRO SANZIONATORIO VENDITA, ACQUISTO E UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI***

***D.Lgs. N. 150 del 2012***

Lanciano – 24 novembre 2017

ARMA DEI CARABINIERI

Comando Regione CC Forestale Abruzzo e Molise

CAP. Goffredo ARCIERI

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 1:
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

# Art. 16 L. 689/1981

- **Art. 16**

Pagamento in misura ridotta

- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

•

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

•

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 2
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 3
- Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

# CONFERIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- I contenitori dei prodotti fitosanitari, una volta svuotati del loro contenuto, **non vanno riutilizzati per nessun motivo** e non devono, in alcun caso, essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani.
- Il loro smaltimento è a totale carico del produttore, che con la propria attività ha prodotto il rifiuto: è vietato bruciare, interrare o abbandonare i contenitori nell'ambiente.
- I contenitori che presentano ancora residui di prodotti fitosanitari sono classificati rifiuti **pericolosi** e, come tali, vanno gestiti provvedendo al conferimento a mezzo trasportatori iscritti all'Albo gestori dei rifiuti.
- I contenitori, **bonificati**, sono classificati come rifiuti **speciali non pericolosi**, quindi, possono essere eliminati in sacchi da chiudere ermeticamente ed etichettati con gli estremi identificativi del produttore, per il conferimento presso le stazioni ecologiche di raccolta.

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 4
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale le informazioni di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro

# Stoccaggio Rifiuti

- Deposito temporaneo
- Infatti le quantità massime consentite e i tempi massimi di detenzione sono stabiliti chiaramente dal D.Lgs 152/2006 Art 183 c.1 lett. bb punti 2, che cita testualmente:
- 2)- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati a smaltimento o a recupero secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
  - - Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  - - Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
  - - In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo, non può comunque avere in nessun caso, durata superiore ai 12 mesi.
- **SANZIONI:** Il non rispetto delle precedenti prescrizioni, fa incorrere nel reato di “Attività di gestione rifiuti non autorizzata” che può essere sanzionato in base Art. 256 c.1-2 con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 1 anni per rifiuti non pericolosi e da 6 mesi a 2 anni per rifiuti pericolosi) ed ammenda da 2600 a 26.000 euro.



# Stoccaggio Rifiuti

- 1° caso (< 30 mc anno)
- E' il caso più diffuso, perché riguarda le piccole aziende con produzione di rifiuti limitate. Infatti se sei sotto quella soglia (totale 30 mc anno di cui max 10 mc anno di rifiuti pericolosi), devi provvedere allo smaltimento dei tuoi rifiuti non oltre 12 mesi da quando hai iniziato a produrli. (se i rifiuti non provengono da un processo continuo di produzione del rifiuto, i 12 mesi partono da quando si ha dichiarato la produzione di quel rifiuto).

# Stoccaggio Rifiuti

- 2° caso (> 30 mc anno)
- Se invece produci in totale oltre i 30 mc di rifiuti all'anno (di cui max 10 mc di rifiuti pericolosi), in questo caso, puoi scegliere tra 2 possibilità:
  - 1) Lo smaltimento trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
  - 2) Quando la quantità complessiva dei tuoi rifiuti raggiunge i 30 mc totali di cui massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. Scegliendo questa opzione , devi fare molta attenzione a non superare i limiti indicati.
- **SANZIONI** In entrambi i casi descritti (1° caso < 30 mc oppure 2° caso > 30 mc) è importante rispettare i tempi e le quantità massime imposti. Solo la presenza di un'autorizzazione specifica rilasciata dalla provincia di competenza ti può consentire di sfiorare da questi tempi , 12 mesi, 3 mesi, o da queste quantità (30 mc di cui max 10 mc di rifiuti pericolosi)

# Trasporto Conto Proprio

- Il trasporto dei rifiuti in conto proprio è disciplinato dall'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006.
- **SANZIONI:** Il non rispetto delle articolo, fa incorrere nel reato di “Attività di trasporto rifiuti non autorizzata” che può essere sanzionato in base Art. 256 c.1-2 con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 1 anni per rifiuti non pericolosi e da 6 mesi a 2 anni per rifiuti pericolosi) ed ammenda da 2600 a 26.000 euro.

# Trasporto Conto Proprio

- **RIFIUTI NON PERICOLOSI.**
- **Le aziende produttrici di rifiuti** non pericolosi son tenute a:
- Iscrivarsi all'ALBO GESTORI AMBIENTALI qualora effettuino il trasporto dei propri rifiuti in qualsiasi quantità come attività ordinaria e regolare;
- Accompagnare il trasporto dei rifiuti con il **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**;
- Conservare per cinque anni i **FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**.

# Trasporto Conto Proprio

- **RIFIUTI PERICOLOSI:** le aziende produttrici di rifiuti pericolosi sono tenute a:
- Registrare la produzione e l'avvio alle operazioni di messa in riserva, smaltimento o recupero del rifiuto sul **REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL RIFIUTO**.
- Iscrizione all'**ALBO GESTORI AMBIENTALI** qualora effettuino in proprio il trasporto di rifiuti pericolosi presso soggetti autorizzati alla gestione, purchè il trasporto non ecceda i 30 lt/kg giorno.
- Accompagnare sempre il trasporto dei rifiuti con il **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**. Conservare per cinque anni i **FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**.
- Procedere alla **DENUNCIA ANNUALE AMBIENTALE (MUD)** presso la Camera di Commercio di competenza.
- **NB: Sono esclusi dalla tenuta del Registro di Carico e scarico del rifiuto e dal MUD gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuale inferiore a 8.000 Euro.**

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 5
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 6
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 7
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.



# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 8
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 9
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 10
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 e definite dal piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro

# Misure a tutela dell'ambiente e delle acque

- Il deposito dei prodotti fitosanitari puo' anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove e' ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
- Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
- I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
- Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
- L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari e' consentito unicamente agli utilizzatori professionali

# Misure a tutela dell'ambiente e delle acque

- Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
- Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
- Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

# Art. 192 D.Lgs 152/2006

- **192. Divieto di abbandono**
- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Sanzione: art 256 D.Lgs 152/2006 c. 1 e 2.

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 11
- Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecunaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.

# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 12
- Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione



# Art. 24 D.Lgs. n. 150/2012

- Comma 13
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione

Grazie per l'Attenzione